



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

IL DIRETTORE

N. 258

- VISTA** la legge 09.05.89, n.168;
VISTO il D.Lgs. 30.03.01, n.165 e s.m.i.;
VISTA la legge 30.12.10, n.240 ed in particolare l'art.23;
VISTO il D.M. 21.07.11, n.313;
VISTO il D.D. n.362 dd 10.11.2011, con il quale sono stati emanati il Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento a norma dell'art.23 della legge 30.12.10, n.240, e la Tabella recante il trattamento economico degli incarichi di insegnamento;
VISTO lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. n.40 del 18.01.12 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.12, in vigore dal 28.02.12;
VISTE le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 31.03.15 e dal Senato Accademico della SISSA nelle sedute del 24.03.15 e 12.05.15;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

- Art.1** Vengono emanati il Regolamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste per la disciplina degli incarichi di insegnamento a norma dell'articolo 23, della legge 30.12.2010, n.240, e la Tabella recante il trattamento economico degli incarichi di insegnamento, allegati al presente Decreto di cui costituiscono parte integrante.
- Art.2** Il Regolamento di cui all'art.1 e l'allegata Tabella sostituiscono integralmente il Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento a norma dell'art. 23 della legge 30.12.10, n.240, e la relativa Tabella recante il trattamento economico, già emanati con D.D. n.362 del 10.11.11.
- Art.3** Il presente Decreto verrà pubblicato sul sito web della SISSA ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola.

Trieste, 28 MAG. 2015

IL DIRETTORE

prof. Guido Martinelli

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 23 della L. 240/10, i criteri, le modalità e le procedure per le quali la SISSA può conferire incarichi, a titolo gratuito o oneroso nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, per far fronte alle proprie esigenze didattiche, anche integrative. Tali attività didattiche, essendo dedicate alla formazione di giovani ricercatori (early stage researchers), comportano un significativo coinvolgimento in attività di ricerca e sono fortemente integrate con la ricerca stessa.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Art. 2 - Programmazione

Nel quadro della programmazione dell'attività didattica annuale, tenuto conto delle risorse annualmente assegnate dal Consiglio Amministrazione a tal fine, i Consigli di Area formulano al Senato Accademico della Scuola motivate proposte in merito a insegnamenti che non trovino copertura nell'ambito dei compiti didattici istituzionali del personale interno, cui provvedere mediante incarichi di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Copertura finanziaria

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente le risorse destinate al finanziamento dei contratti di insegnamento a titolo oneroso, tenuto conto delle risorse stanziare a bilancio. Il Senato Accademico della Scuola delibera in merito all'attivazione dei contratti – nel rispetto dei limiti di cui al c. 2 del presente articolo – e al numero degli incarichi di insegnamento a titolo gratuito che potranno essere conferiti nell'anno accademico successivo.
2. Il numero dei soggetti destinatari di incarichi di insegnamento conferiti con contratti a titolo gratuito stipulati ai sensi dell'art. 23 c. 1 della L. 240/10 - art. 7 punto I) e art. 8 punto I) del presente regolamento - non può essere superiore, per ogni anno accademico, al 5% dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso la SISSA.
3. Ai fini del computo del limite quantitativo di cui al comma 2 non vengono presi in considerazione i contratti a titolo gratuito stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici.

Art. 4 - Destinatari degli incarichi di insegnamento

1. Gli incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento possono essere conferiti, nel rispetto del codice etico della Scuola, solo a soggetti in possesso di una qualificazione scientifica e/o professionale idonea in relazione alla natura e alla tipologia dell'incarico.
2. Le eventuali incompatibilità sono disciplinate dal successivo art. 10 del presente regolamento.

Art. 5 - Tipologia degli incarichi di insegnamento

La Scuola può attivare le due tipologie di incarichi di insegnamento di seguito indicate:

- A) Incarichi di insegnamento connessi alla titolarità dei corsi di studio: trattasi di attività didattiche svolte nei confronti degli allievi ricomprese all'interno dei piani formativi degli insegnamenti obbligatori per gli studenti che si concludono con il superamento di esame finale e che compongono la struttura disciplinare finalizzata all'apprendimento del piano didattico principale. I titolari di incarichi di insegnamento sono responsabili dei corsi,

svolgono personalmente le attività didattiche previste dal corso comprensive dei compiti di assistenza agli studenti; partecipano alle commissioni degli esami di profitto per tutta la durata dell'anno accademico di riferimento, e possono partecipare all'esame finale per il conseguimento del titolo di studio.

I titolari di incarico di insegnamento sono tenuti a presentare al Coordinatore di Area una relazione sull'attività svolta.

Per la durata dell'incarico, i titolari di incarichi di insegnamento possono svolgere attività di ricerca all'interno della Scuola con finanziamenti a carico di fondi esterni ovvero della Scuola (art. 18, c. 5 lett. d) L. 240/2010).

I titolari di incarichi di insegnamento possono fregiarsi del titolo di professore della SISSA solo nell'ambito temporale dell'incarico conferito.

B) Incarichi di insegnamento connessi allo svolgimento di attività didattica integrativa: trattasi di attività didattiche comprese nella offerta formativa dei corsi di dottorato finalizzate ad incrementare le competenze degli allievi ad integrazione di quanto previsto dalle attività di insegnamento istituzionali (es.: esercitazioni, workshop, attività didattiche nell'ambito di scuole estive, attività didattiche nell'ambito dei Master, corsi di insegnamento svolti da visiting researchers).

I titolari di incarichi di didattica integrativa sono tenuti a svolgere i corsi di insegnamento oggetto dell'incarico e possono altresì fornire compiti di assistenza agli studenti nonché partecipare alle commissioni degli esami di profitto per tutta la durata dell'anno accademico di riferimento, e partecipare all'esame finale per il conseguimento del titolo di studio.

I titolari di incarichi di didattica integrativa sono tenuti a presentare al Coordinatore di Area una relazione sull'attività svolta.

Per la durata dell'incarico, i titolari di incarichi di didattica integrativa possono svolgere attività di ricerca all'interno della Scuola con finanziamenti a carico di fondi esterni ovvero della Scuola (art. 18, c. 5 lett. d) L. 240/2010).

I titolari di incarichi di didattica integrativa non possono fregiarsi del titolo di professore della SISSA.

Art. 6 - Procedure di richiesta per il conferimento degli incarichi di insegnamento

1. In sede di programmazione delle attività didattiche per l'anno accademico successivo i Consigli di Area formulano motivate proposte al Senato Accademico della Scuola in merito all'eventuale necessità di ricorrere al conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa ai sensi del presente regolamento.
2. Il Senato Accademico della Scuola, esaminate le richieste formulate dai Consigli di Area su proposta dei Collegi dei Docenti dei corsi di dottorato, e valutata l'opportunità didattico-scientifica degli insegnamenti proposti, ne delibera l'eventuale approvazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Scuola, verificata la relativa copertura finanziaria, autorizza l'avvio della procedura finalizzata al conferimento dell'incarico.
4. Le proposte dei Consigli di Area devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) le esigenze didattiche che giustificano la richiesta;
 - b) la tipologia di incarico di insegnamento richiesto (incarico di insegnamento connesso alla titolarità dei corsi di studio oppure incarico di insegnamento connesso allo svolgimento di attività didattica integrativa);
 - c) la modalità di attivazione;
 - d) la denominazione della disciplina oggetto dell'incarico con l'indicazione degli ambiti disciplinari e della durata di svolgimento del corso e il Settore Concorsuale;
 - e) le competenze scientifiche e/o professionali richieste in relazione alla tipologia di corso;

f) se l'incarico è a titolo gratuito o oneroso;

g) il periodo in cui dovrà essere svolta l'attività didattica e il numero delle ore.

PARTE SECONDA: NORME SPECIFICHE

A) Incarichi di insegnamento connessi alla titolarità dei corsi di studio

Art. 7 – modalità di attivazione

- 1) Incarichi di insegnamento ad esperti di alta qualificazione e a docenti e ricercatori universitari che siano in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
1. Il conferimento dell'incarico può aver luogo sulla base di un contratto a titolo oneroso o a titolo gratuito.
 2. Gli incarichi a titolo oneroso e a titolo gratuito possono essere stipulati per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e personale docente e ricercatore universitario in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
 3. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere altresì conferiti sulla base di convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 593/93.
 4. L'attribuzione dell'incarico di insegnamento è deliberata dal Senato Accademico della Scuola sulla base di una proposta adeguatamente motivata che deve contenere l'indicazione del nominativo dell'esperto al quale si richiede di conferire l'incarico di insegnamento, fare riferimento al suo curriculum scientifico e/o professionale, che viene reso pubblico nel sito Web della Scuola, illustrare le ragioni che giustificano la scelta di avvalersi della sua collaborazione.
 5. L'incarico è conferito dal Direttore, secondo le modalità di cui al successivo art. 13, previa verifica a cura dell'Amministrazione del rispetto di quanto previsto all'art.10 del presente regolamento in materia di regime delle incompatibilità. La valutazione della congruità del curriculum scientifico o professionale del candidato alla titolarità dell'incarico di insegnamento formulata dal Nucleo di Valutazione della Scuola ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera r) della legge 240/2010 deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione preposto ad autorizzare il conferimento dell'incarico.
 6. Il contratto ha durata annuale (anno accademico) e può essere rinnovato al medesimo soggetto anche più di una volta - previa valutazione dell'attività svolta - fino a coprire un arco di tempo complessivo non superiore a cinque anni, salvo che non sia definito diversamente dalle convenzioni o comunque d'intesa tra la Scuola e l'Ente convenzionato ai sensi dell'art. 8 del DPCM 593/93. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 della L. 724/94, l'incarico di cui al presente articolo non potrà impegnare il docente oltre il termine dell'anno accademico in cui il medesimo compie il 70° anno di età. I contratti di insegnamento possono essere rinnovati al medesimo studioso nei limiti sopra indicati, a condizione che il Consiglio di Area, nel formulare la proposta di rinnovo, dichiari il persistere delle particolari e specifiche esigenze didattiche che hanno determinato il conferimento iniziale e si esprima favorevolmente, anche sulla base di una relazione predisposta dall'interessato, sull'attività svolta precedentemente. Sulla proposta di rinnovo delibera il Senato Accademico della Scuola e il Consiglio di Amministrazione ne accerta la necessaria copertura finanziaria.

II) Conferimento per specifiche limitate esigenze didattiche di incarichi di insegnamento a soggetti che siano in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

1. Il conferimento degli incarichi di insegnamento può aver luogo soltanto sulla base di contratti a titolo oneroso.
 2. Il conferimento dell'incarico avviene sulla base di un contratto stipulato previo espletamento di apposite procedure di selezione pubblica nel rispetto del codice etico della SISSA.
 3. La durata del contratto di cui al presente capo è di norma di un anno accademico, e ove previsto dai rispettivi ordinamenti didattici anche semestrale, e non può essere rinnovata. Salvo quanto previsto dall'art. 25 della L. 724/94, l'incarico di cui al presente capo non potrà impegnare il docente oltre il termine dell'anno accademico in cui il medesimo compie il 70° anno di età.
 4. La selezione è indetta con avviso pubblico emanato dal Direttore della Scuola che deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la denominazione della disciplina oggetto dell'incarico con l'indicazione degli ambiti disciplinari;
 - b) l'Area di afferenza, il periodo di svolgimento delle attività e il numero delle ore;
 - c) il compenso da corrispondere;
 - d) le modalità ed i termini (non inferiori a 10 giorni) di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - e) i titoli scientifici e/o professionali richiesti in relazione alla tipologia di corso;
 - f) le modalità e i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, secondo quanto previsto ai commi seguenti;
 - g) la previsione dell'eventualità dello svolgimento del colloquio.
 5. All'avviso di selezione viene data pubblicità mediante affissione all'Albo ufficiale della Scuola e sul sito web dell'Amministrazione. Esso può essere diffuso anche mediante ulteriori forme di pubblicità ritenute idonee.
 6. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e sottoscritte dagli interessati, devono essere indirizzate al Direttore della Scuola e presentate direttamente o tramite posta o tramite PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Scuola da indirizzo PEC ovvero trasmesse a mezzo fax allegando copia di documento d'identità valido entro il termine previsto dall'avviso di selezione.
 7. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) curriculum della propria attività accademica, scientifica e professionale;
 - b) modello dati fiscali/previdenziali;
 - c) elenco delle pubblicazioni;
 - d) titoli che si ritengano utili ai fini della selezione.
 8. Il Direttore, su proposta del Consiglio di Area interessato, nomina una Commissione giudicatrice composta da tre membri effettivi e da un membro supplente anche esterni alla SISSA, esperti del settore oggetto dell'incarico.
 9. La Commissione giudicatrice esamina comparativamente le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo dei candidati tenendo conto dei seguenti criteri da riferire agli ambiti disciplinari inerenti l'attività didattica da svolgere:
 - a) livello di qualificazione accademica, scientifica o professionale del candidato;
 - b) congruenza dell'attività professionale e scientifica svolta dal candidato con le materie oggetto di insegnamento per le quali è bandita la selezione;
 - c) precedenti esperienze didattiche o di collaborazione alla didattica;
 - d) produzione scientifica con riferimento all'ultimo quinquennio.
- Il possesso del titolo di dottorato ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero costituisce

titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei contratti.

10. Qualora il bando lo preveda, la Commissione giudicatrice sottopone i candidati a un colloquio e ne valuta l'esito.
11. La Commissione redige una relazione finale dei propri lavori, da sottoporre al Direttore, nella quale si dà conto sinteticamente della valutazione comparativa in base alla quale è proposta la scelta del soggetto cui conferire l'incarico.
12. L'incarico è attribuito al candidato designato, secondo le modalità di cui al successivo art. 13, previa verifica a cura dell'Amministrazione del rispetto di quanto previsto all'art.10 del presente regolamento in materia di regime delle incompatibilità. Il curriculum dell'incaricato viene inserito nel sito Web della Scuola.

III) Incarichi di insegnamento conferiti a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

1. Il conferimento dell'incarico avviene sulla base di un contratto a titolo oneroso, che viene stipulato dal Direttore. E' considerato a titolo oneroso un contratto a titolo gratuito con previsione di rimborso spese.
2. Il conferimento dell'incarico può aver luogo soltanto su motivata e documentata proposta del Direttore, approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico della Scuola.
3. La formulazione della proposta deve essere accompagnata dal curriculum del docente, studioso o professionista straniero individuato dal Direttore; il curriculum dell'incaricato viene inserito nel sito Web della Scuola.
4. L'incarico è attribuito al candidato designato, secondo le modalità di cui al successivo art. 13, previa verifica a cura dell'Amministrazione del rispetto di quanto previsto all'art.10 del presente regolamento in materia di regime delle incompatibilità.
5. La durata dell'incarico di cui al presente capo è di norma di un anno accademico; l'incarico può essere rinnovato al medesimo soggetto anche più di una volta - previa valutazione dell'attività svolta - fino a coprire un arco di tempo complessivo non superiore a cinque anni. I contratti di insegnamento possono essere rinnovati al medesimo studioso nei limiti sopra indicati, a condizione che il Consiglio di Area, nel formulare la proposta di rinnovo, dichiari il persistere delle particolari e specifiche esigenze didattiche che hanno determinato il conferimento iniziale e si esprima favorevolmente, anche sulla base di una relazione predisposta dall'interessato, sull'attività svolta precedentemente.
6. Sulla proposta di rinnovo delibera il Senato Accademico della Scuola e il Consiglio di Amministrazione ne accerta la necessaria copertura finanziaria.
7. Gli incarichi di cui al presente capo possono essere conferiti inoltre a studiosi di nazionalità italiana che svolgano attività di ricerca in modo continuativo da almeno tre anni presso istituzioni universitarie ed enti di ricerca esteri.

B) Incarichi di insegnamento connessi allo svolgimento di attività didattica integrativa

Art. 8 - modalità di attivazione

I) Incarichi di insegnamento ad esperti di alta qualificazione e a docenti e ricercatori universitari che siano in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

1. Il conferimento dell'incarico può aver luogo sulla base di un contratto a titolo oneroso o a titolo gratuito.
2. Il contratto ha durata annuale (anno accademico) ovvero durata inferiore se le specifiche esigenze didattico/scientifiche motivate dall'Area richiedente lo necessitano; l'incarico di cui al presente capo non può essere rinnovato.

3. Gli incarichi a titolo oneroso e a titolo gratuito possono essere stipulati per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e personale docente e ricercatore universitario in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere altresì conferiti sulla base di convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 593/93.
5. L'attribuzione dell'incarico di insegnamento è deliberata dal Senato Accademico della Scuola sulla base di una proposta adeguatamente motivata che deve contenere l'indicazione del nominativo dell'esperto al quale si richiede di conferire l'incarico di insegnamento, fare riferimento al suo curriculum scientifico e/o professionale, che viene reso pubblico nel sito Web della Scuola, illustrare le ragioni che giustificano la scelta di avvalersi della sua collaborazione.
6. L'incarico è conferito dal Direttore, secondo le modalità di cui al successivo art. 13, previa verifica a cura dell'Amministrazione del rispetto di quanto previsto all'art.10 del presente regolamento in materia di regime delle incompatibilità. La valutazione della congruità del curriculum scientifico o professionale del candidato alla titolarità dell'incarico di insegnamento formulata dal Nucleo di Valutazione della Scuola ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera r) della legge 240/2010 deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione preposto ad autorizzare il conferimento dell'incarico.

II) Conferimento per specifiche limitate esigenze didattiche di incarichi di insegnamento a soggetti che siano in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

1. Il conferimento degli incarichi di insegnamento può aver luogo soltanto sulla base di contratti a titolo oneroso.
2. Il contratto ha durata annuale (anno accademico) ovvero durata inferiore se le specifiche esigenze scientifiche motivate dall'Area richiedente lo necessitano; l'incarico di cui al presente capo non può essere rinnovato.
3. Il conferimento dell'incarico avviene sulla base di un contratto stipulato previo espletamento di apposite procedure di selezione pubblica nel rispetto del codice etico della SISSA.
4. La selezione è indetta con avviso pubblico emanato dal Direttore della Scuola che deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la denominazione della disciplina oggetto dell'incarico con l'indicazione degli ambiti disciplinari;
 - b) l'Area di afferenza, il periodo di svolgimento delle attività e il numero delle ore;
 - c) il compenso da corrispondere;
 - d) le modalità ed i termini (non inferiori a 10 giorni) di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - e) i titoli scientifici e/o professionali richiesti in relazione alla tipologia di corso;
 - f) le modalità e i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, secondo quanto previsto ai commi seguenti;
 - g) la previsione dell'eventualità dello svolgimento del colloquio.
5. All'avviso di selezione viene data pubblicità mediante affissione all'Albo ufficiale della Scuola e sul sito web dell'Amministrazione. Esso può essere diffuso anche mediante ulteriori forme di pubblicità ritenute idonee.
6. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e sottoscritte dagli interessati, devono essere indirizzate al Direttore della Scuola e presentate direttamente o tramite posta o tramite PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Scuola da indirizzo PEC ovvero trasmesse a mezzo fax allegando copia di documento d'identità valido entro il termine previsto dall'avviso di selezione.

7. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) curriculum della propria attività accademica, scientifica e professionale;
 - b) modello dati fiscali/previdenziali;
 - c) elenco delle pubblicazioni;
 - d) titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.
8. Il Direttore, su proposta del Consiglio di Area interessato, nomina una Commissione giudicatrice composta da tre membri effettivi e da un membro supplente anche esterni alla SISSA, esperti del settore oggetto dell'incarico.
9. La Commissione giudicatrice esamina comparativamente le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo dei candidati tenendo conto dei seguenti criteri da riferire agli ambiti disciplinari inerenti l'attività didattica da svolgere:
 - a) livello di qualificazione accademica, scientifica o professionale del candidato;
 - b) congruenza dell'attività professionale e scientifica svolta dal candidato con le materie oggetto di insegnamento per le quali è bandita la selezione;
 - c) precedenti esperienze didattiche o di collaborazione alla didattica;
 - d) produzione scientifica con riferimento all'ultimo quinquennio.

Il possesso del titolo di dottorato ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei contratti.
10. Qualora il bando lo preveda, la Commissione giudicatrice sottopone i candidati a un colloquio e ne valuta l'esito.
11. La Commissione redige una relazione finale dei propri lavori, da sottoporre al Direttore, nella quale si dà conto sinteticamente della valutazione comparativa in base alla quale è proposta la scelta del soggetto cui conferire l'incarico.
12. L'incarico è attribuito al candidato designato, secondo le modalità di cui al successivo art. 13, previa verifica a cura dell'Amministrazione del rispetto di quanto previsto all'art.10 del presente regolamento in materia di regime delle incompatibilità. Il curriculum dell'incaricato viene inserito nel sito Web della Scuola.
13. Al fine di garantire l'economicità complessiva della procedura, l'incarico potrà essere affidato senza procedura comparativa da parte del titolare del fondo qualora l'incarico si configuri come attività seminariale o singola docenza meramente occasionale, che si esaurisce in una sola prestazione (massimo 4 ore da tenersi in una stessa giornata) e per la quale la remunerazione sia equiparabile ad un rimborso spese di modica entità anche se sufficiente a remunerare la prestazione resa.

III) Incarichi di insegnamento conferiti a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

1. Il conferimento dell'incarico avviene sulla base di un contratto a titolo oneroso, che viene stipulato dal Direttore. E' considerato a titolo oneroso un contratto a titolo gratuito con previsione di rimborso spese.
2. Il conferimento dell'incarico può aver luogo soltanto su motivata e documentata proposta del Direttore, approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico della Scuola.
3. La formulazione della proposta deve essere accompagnata dal curriculum del docente, studioso o professionista straniero individuato dal Direttore; il curriculum dell'incaricato viene inserito nel sito Web della Scuola.
4. L'incarico è attribuito al candidato designato, secondo le modalità di cui al successivo art. 13, previa verifica a cura dell'Amministrazione del rispetto di quanto previsto all'art.10 del presente regolamento in materia di regime delle incompatibilità.

5. Il contratto ha durata annuale (anno accademico) ovvero durata inferiore se le specifiche esigenze scientifiche motivate dall'Area richiedente lo necessitano; l'incarico di cui al presente capo non può essere rinnovato.
6. Gli incarichi di cui al presente capo possono essere conferiti inoltre a studiosi di nazionalità italiana che svolgano attività di ricerca in modo continuativo da almeno tre anni presso istituzioni universitarie ed enti di ricerca esteri.

PARTE TERZA: NORME COMUNI

Art. 9 - Oggetto del contratto

1. Gli incarichi sono conferiti con contratto di diritto privato stipulato dal Direttore. Tale rapporto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.
2. I contratti devono contenere:
 - a) indicazione dell'anno accademico di riferimento;
 - b) la data di inizio e fine dell'incarico, il periodo di svolgimento delle lezioni e il numero di ore;
 - c) l'indicazione della tipologia dell'insegnamento assegnato;
 - d) le ulteriori attività connesse all'insegnamento;
 - e) le modalità indicate per la verifica delle attività;
 - f) l'importo del compenso al lordo delle ritenute di Legge.

Art. 10 - Incompatibilità e autorizzazioni

1. Versa in situazione di incompatibilità con la posizione di titolare di incarico di insegnamento di cui al presente regolamento:
 - a) chi abbia relazioni di coniugio, un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con: il Direttore, il Segretario Generale, i docenti dell'Area proponente, i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) il personale dipendente, anche a tempo determinato, in servizio presso la SISSA, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
 - c) chi ricopra uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art. 13 del DPR 382/80 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) ai sensi dell'art. 25, comma 1, della Legge 724/94, chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso la Scuola con diritto a pensione anticipata di anzianità, ovvero chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro con la Scuola nei cinque anni precedenti a quello di cessazione da servizio;
 - e) chi sia iscritto a corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento, di specializzazione, sia presso la Scuola sia presso altre università;
 - f) chi sia già retribuito per la stessa attività nell'ambito di qualsiasi altro rapporto giuridico con la SISSA;
2. Resta ferma ogni altra incompatibilità con la titolarità degli incarichi di cui al presente regolamento stabilita dalle leggi e dai regolamenti vigenti della SISSA.
3. I titolari di contratti di insegnamento possono svolgere altre attività compatibili, purché le stesse non comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta o non rechino comunque pregiudizio alla Scuola.

Art. 11 - Trattamento economico

1. Gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti a titolo gratuito (nel limite di cui al c. 2 dell'art. 3 del presente regolamento) o oneroso, con le seguenti precisazioni:
 - a) gli incarichi conferiti mediante affidamento a personale di ruolo delle Università italiane sono a titolo gratuito:

- qualora si tratti di attività rientranti nei propri compiti istituzionali presso la Scuola;
 - qualora si tratti di attività espletate al di fuori dei compiti istituzionali a condizione che sia acquisito l'esplicito assenso dell'interessato;
- b) gli incarichi conferiti mediante contratto al personale esterno al sistema universitario italiano sono retribuiti, fatti salvi quelli affidati al personale di enti con i quali la Scuola abbia stipulato convenzioni che prevedono espressamente il conferimento a titolo gratuito dei corsi e quelli in cui ci sia l'esplicito assenso dell'interessato alla gratuità.
2. La corresponsione del compenso è effettuata di norma in un'unica soluzione al termine dell'incarico dietro presentazione di una dichiarazione del Coordinatore attestante il regolare svolgimento del corso.
3. E' ammessa la corresponsione di una o più anticipazioni del corrispettivo, secondo scadenze da determinare, condizionatamente alla dichiarazione di regolare servizio attestata dal Coordinatore.
4. Il corrispettivo è rapportato in ogni caso al periodo di effettivo servizio.

Art. 12 - Trattamento assicurativo

1. La Scuola provvede in nome e per conto dei titolari degli incarichi di insegnamento di cui al presente Regolamento alla stipula della copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi limitatamente allo svolgimento della relativa attività di docenza e delle correlate attività di ricerca.

Art. 13 - Modalità di attribuzione degli incarichi: affidamenti e contratti

1. Gli incarichi vengono attribuiti ai soggetti individuati per il conferimento, in data antecedente all'inizio delle attività, secondo le seguenti modalità:
- a) affidamento disposto con Decreto del Direttore per il personale docente e ricercatore nelle Università italiane;
 - b) contratti di diritto privato di lavoro autonomo stipulati dal Direttore per i soggetti esterni al sistema universitario.
2. Qualora lo studioso o esperto destinatario dell'incarico sia dipendente di una pubblica amministrazione, l'incarico è conferito previa acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione italiana di appartenenza ove necessaria; qualora sia cittadino straniero, l'incarico è conferito purché il destinatario sia in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno.
3. Nei provvedimenti di affidamento e nei contratti devono essere in ogni caso espressamente indicati:
- la tipologia e denominazione della disciplina con l'indicazione degli ambiti disciplinari;
 - la durata di svolgimento del corso;
 - gli obblighi connessi alla verifica dell'attività;
 - il compenso (loro percipiente) eventualmente previsto.

Art. 14 - Decadenza e risoluzione dei contratti relativi a incarichi di insegnamento

1. Per i titolari di contratti di insegnamento si applicano le seguenti cause di decadenza e di risoluzione del rapporto:
- a) decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che entro il termine appositamente fissato dall'Amministrazione non si presentino per la stipula del contratto, salvi i giustificati motivi;
 - b) il contratto si risolve automaticamente se l'interessato, senza giustificato motivo, non inizi l'attività nel termine stabilito;
 - c) qualora il titolare del contratto, dopo aver iniziato l'attività didattica, non la prosegua senza giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata del contratto o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, il contratto può essere risolto, previa delibera del Senato Accademico della Scuola, su proposta motivata del Consiglio di Area;

d) i contratti vengono altresì risolti nel caso di violazioni del regime di incompatibilità stabilito dall'art.10 del presente regolamento, nonché in tutti i casi in cui sia prevista dalla legge, per i professori di ruolo, la sospensione obbligatoria dall'impiego.

Art. 15 - Attività integrative di ricerca

1. Considerato che la formazione del dottorato è un'attività strettamente collegata con la ricerca, le attività didattiche possono comportare anche significative collaborazioni integrate con la ricerca dell'Area di riferimento, ferma restando quella didattica la finalità principale. In questo caso, per i contratti di tipo A) e di tipo B) del presente regolamento, su motivata richiesta dell'Area, previa approvazione del Senato Accademico della Scuola, il contratto può essere integrato ed il trattamento economico adeguato al maggiore impegno per un ulteriore importo fino al 50% del compenso previsto.

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione, se compatibili, le disposizioni normative vigenti in materia.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Incarichi di insegnamento ad esperti di alta qualificazione e a docenti e ricercatori universitari che siano in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale:

- **Incarichi di cui alla lettera A) art.7 punto I del Regolamento**
- **Incarichi di cui alla lettera B) art.8 punto I del Regolamento**

Il trattamento economico è determinato dal D.M. 21.7.11, n.313, come segue:

da un minimo di 25,00 ad un massimo di 100,00 € (lordo dipendente) per ora di insegnamento (importi al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato). Tali importi si intendono al netto di eventuali rimborsi spese per viaggio, alloggio ed assimilabili.

La proposta di attivazione dell'incarico da parte dell'Area ne stabilisce l'importo effettivo sulla base della complessità del corso e delle disponibilità di bilancio.

L'entità del compenso tra il minimo e il massimo è determinata dai seguenti criteri, in ordine di priorità decrescente:

- Disponibilità di bilancio;
- Qualificazione scientifica o professionale;
- Tipologia attività (didattica o integrativa);
- Numero degli studenti.

Il pagamento del premio riferito alla copertura assicurativa di cui all'art. 12 del Regolamento è posto a carico del titolare dell'incarico.

Conferimento per specifiche limitate esigenze didattiche di incarichi di insegnamento a soggetti che siano in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali:

- **Incarichi di cui alla lettera A) art.7 punto II del Regolamento**
- **Incarichi di cui alla lettera B) art.8 punto II del Regolamento**

Il trattamento economico è determinato dal D.M. 21.7.11, n.313, come segue:

da un minimo di 25,00 ad un massimo di 100,00 € (lordo dipendente) per ora di insegnamento (importi al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato). Tali importi si intendono al netto di eventuali rimborsi spese per viaggio, alloggio ed assimilabili.

La proposta di attivazione dell'incarico da parte dell'Area ne stabilisce l'importo effettivo sulla base della complessità del corso e delle disponibilità di bilancio.

L'entità del compenso tra il minimo e il massimo è determinata dai seguenti criteri, in ordine di priorità decrescente:

- Disponibilità di bilancio;
- Qualificazione scientifica o professionale;
- Tipologia attività (didattica o integrativa);
- Numero degli studenti.

Il pagamento del premio riferito alla copertura assicurativa di cui all'art. 12 del Regolamento è posto a carico del titolare dell'incarico.

Incarichi di insegnamento conferiti a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (inclusi studiosi di nazionalità italiana che svolgano attività di ricerca in modo continuativo da almeno tre anni presso istituzioni universitarie ed enti di ricerca esteri)

- **Incarichi di cui alla lettera A) art.7 punto III del Regolamento**
- **Incarichi di cui alla lettera B) art.8 punto III del Regolamento**

Il trattamento economico è determinato dal Consiglio di Amministrazione, previa verifica della compatibilità di bilancio, sentito il Senato Accademico, per ciascun incarico con le seguenti modalità: su proposta motivata dell'Area sulla base della parametrizzazione con il trattamento economico dei docenti della Scuola di pari livello ed esperienza e di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.

Il pagamento del premio riferito alla copertura assicurativa di cui all'art. 12 del Regolamento è posto a carico del titolare dell'incarico.

Incarichi di insegnamento attivati nell'ambito dei Master

Per il trattamento economico si fa riferimento in linea di principio a quanto previsto dal Regolamento e a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione a valere sulle tasse di iscrizione ai corsi di Master.